



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Titolario 5.5

Comune di Ginosa
VIII SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO
comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: *“Indizione Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis e ss.mm.ii della L. 241/90 e dell’art. 13 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (accelerazione del procedimento in conferenza di servizi), finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità a VAS e VINCA del Piano Comunale delle Coste, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., nel Comune di Ginosa”*

Rif. Nota del Comune di Ginosa prot. n. 0004561 del 03/02/2026 [SP07-26]

In riferimento alla nota di pari oggetto prot. n. 0004561 del 03/02/2026, trasmessa da codesto Comune e acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino Distrettuale in pari data al n. 3883, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità a VAS e VINCA del Piano Comunale delle Coste di Ginosa, si rappresenta che questa Autorità ha già espresso le proprie valutazioni in fase di consultazione preliminare con parere n. 25181 del 01/07/2025. Nel rilevare che il citato parere n. 25181 del 01/07/2025 non risulta richiamato nella nota che si riscontra tra i contributi pervenuti, se ne allega di seguito una copia e se ne ribadiscono integralmente i contenuti.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. Vera Corbelli

Allegati: nota prot. n. 25181 del 01/07/2025

Referenti pratica:
Ing. Stefano Pagano
Geol. Roberto Limongelli
Ing. Alessandro Micchetti



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Titolario 5.5

Comune di Ginosa

VIII SETTORE – AREA SUAP e PATRIMONIO

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

E p.c. Regione Puglia

Sezione Protezione Civile

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it

Sezione Demanio e Patrimonio

serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Urbanistica

sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: *“PIANO COMUNALE DELLE COSTE COMUNE DI GINOSA (TA) DELIBERA DI GIUNTA N. 54 DEL 28/03/2025 PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.). Avvio consultazione preliminare (scoping) ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012”*

Rif. Nota del Comune di Ginosa prot. n. 14104 del 18/04/2025 [SP39-25]

In riferimento alla nota 14104 del 18/04/2025 di pari oggetto, trasmessa da codesto Settore comunale e acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino Distrettuale in pari data al prot. n. 16403, con la quale è stato richiesto l'avvio della consultazione preliminare (scoping) ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 44 del 14/12/2012 del Piano in oggetto e con la quale è stato comunicato il *link* attraverso cui consultare la documentazione pubblicata, si rappresenta quanto segue.

Premesso che

- con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, hanno avuto piena operatività;
- l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)¹, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque (PGA)² e per il rischio alluvioni (PGRA)³;

¹ Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

² Piano di Gestione Acque (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) - I Aggiornamento di Piano, adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) - II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo decreto - adottato con Delibera CIP n°1 del 20/12/2021. Approvato con DPCM 07/06/2023, pubblicato su G.U. n.214 del 13.9.2023.

³ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del d.lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- nel rispetto di quanto sancito dal D.lgs. 152/2006, l'Autorità di Bacino Distrettuale, nell'ambito della pianificazione costiera e della valutazione degli interventi orientati alla gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse, in linea generale, in una visione di ampia scala e di lungo termine, stabilisce che si debbano tenere in sufficiente considerazione le dinamiche e i processi costieri alla scala di unità o sub unità fisiografica di riferimento. Allo stato, gli strumenti attraverso i quali si esplica la pianificazione distrettuale in ambito costiero sul territorio della Puglia, oltre che i piani sopra richiamati, comprendono le *“Linee guida per la individuazione degli interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”*, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 410/2011 e integrate con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1185/2011 e n. 658/2014, attraverso cui devono essere valutati gli interventi costieri, con esplicito riferimento agli *“Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste”* (approvati da Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 29/11/2010) e in particolare con i contenuti dell'Allegato 3.1 *“Individuazione di strutture di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica”* e dell'Allegato 3.2 *“Strutture convenzionali e non per la difesa delle coste”*, a partire dalla realizzazione di idonei approfondimenti sulla dinamica costiera, con l'impiego di modelli fisici e/o numerici attraverso cui analizzare l'effettiva influenza delle opere previste;
- ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 152/2006, il piano di bacino è un *“piano territoriale di settore”*, nonché uno *“strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”*. Stessa valenza hanno i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico, la cui adozione, a norma dell'art. 67 del citato decreto, avviene, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, con la finalità di individuare, tra l'altro, le *“aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime”*, per le quali *“gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva”*;
- sulla scorta di quanto riferito, emerge come i Piani di Bacino e i Piani di Distretto e i relativi stralci, sono strumenti operativi con l'obiettivo della difesa del suolo e gestione delle acque, redatti alla scala territoriale di area vasta (piccola scala) su scenari temporali di medio-lungo periodo (cosiddetto tempo differito).

Visto che,

in rapporto al PAI e alle allegate Norme Tecniche di Attuazione (NTA):

- per l'assetto idraulico, di cui al Titolo II delle NTA, gli elaborati grafici del PCC riportano le vigenti aree a *“pericolosità idraulica”*;
- per le aree in esame, oggetto di pianificazione, il reticolo idrografico interferente è stato interamente studiato e le aree su cui hanno effetti le tutele del PAI sono quelle individuate attraverso le perimetrazioni vigenti che sostituiscono dunque le aree buffer di *Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali e Fasce di pertinenza fluviale* di cui agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI;
- per l'assetto geomorfologico di cui al Titolo III delle NTA, non vi sono aree soggette a *“pericolosità geomorfologica”* tra quelle oggetto di pianificazione;

del 3/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U.-Serie generale n°28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2021-2027) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM dell'1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- nelle NTA del Piano Comunale delle Coste non sono state richiamate le NTA del PAI;

in relazione al PGRA:

- nell'ambito territoriale di pianificazione costiera del Comune di Ginosa, il PGRA conferma integralmente le previsioni del PAI;

e, per quanto riguarda il PGA (di cui il PTA della Puglia contiene informazioni su scala regionale):

- indica la disciplina per l'uso della risorsa idrica compatibilmente con le tutele necessarie per preservare e migliorare la qualità delle acque. Tale strumento offre informazioni su elementi, come ad esempio gli impianti di depurazione, ai quali possono essere associate specifiche discipline del demanio marittimo interessato. Tale piano, disponibile sul sito istituzionale di questa Autorità, dovrà inserirsi nel documento di indirizzo, anche al fine di tenere in conto degli aspetti ambientali che caratterizzano le aree costiere del territorio interessato.

Tutto quanto sopra premesso, visti gli elaborati di piano, le perimetrazioni riportanti le tutele della pianificazione di distretto vigenti, con particolare riguardo ai PAI, appaiono coerentemente riportate. Tuttavia, considerato che:

- Le aree costiere oggetto di pianificazione risultano perimetrate con diverso grado di pericolosità idraulica, sia con riferimento al PAI che al PGRA;
- il PGRA, anche se nelle perimetrazioni per le aree oggetto di pianificazione ricalca il PAI, non appare riportato tra gli strati informativi del PCC;
- il PGRA riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale. In tale piano di gestione sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone esposte evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità. Il PGRA prevede l'aggiornamento dei livelli di pericolosità idraulica sul territorio e la definizione del livello di rischio connesso, secondo cicli di aggiornamento della durata di sei anni. Detto piano si compone, di due parti: la prima, di stretta competenza delle Autorità di Bacino Distrettuale (parte a); la seconda (parte b) attiene alle competenze del sistema complessivo di Protezione Civile in rapporto alla gestione del rischio idraulico. Gli Enti territorialmente interessati sono tenuti a conformarsi alle disposizioni dello stesso piano rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, i piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del D. Lgs. n. 152 del 2006 medesimo, facendo salvi i piani urgenti di emergenza già predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
- al capitolo 6.5 dell'elaborato *"Relazione Generale"* si legge che nelle aree perimetrate a diversa pericolosità idraulica *"Il rilascio di nuove concessioni è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica e idraulica"*. Al riguardo si ritiene opportuno precisare quanto segue.
 - le pianificazioni di Distretto sono finalizzate alla difesa del suolo, e sono definite alla scala territoriale più adeguata a rappresentare la predisposizione al dissesto senza contenere, alla scala locale, elementi



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

di dettaglio che caratterizzino fisicamente il fenomeno, e riguardano scenari di medio-lungo periodo (cosiddetto tempo differito);

- nel contesto normativo riguardante la disciplina della difesa del suolo di competenza dell'Autorità di Distretto, per quanto in sintesi sinora richiamato, non rientrano questioni attinenti alla fruizione dei luoghi. In linea generale, la fruibilità delle aree interessate dalle tutele del PAI e, per lo specifico ambito di interesse, la concedibilità di zone del demanio marittimo per le finalità turistico-ricreative, deve essere valutata in rapporto alla possibilità di definire misure atte a consentire nel breve termine (cosiddetto tempo reale) modalità d'uso del territorio adeguate a garantire la tutela della vita umana e a permettere, nel contempo, la corretta fruizione degli spazi connotati da un definito livello di rischio (quali azioni non strutturali di mitigazione del rischio), che si inquadrano nelle attività proprie di protezione civile. Pertanto, ferme restando le discipline delle NTA del PAI, comprese quelle riguardanti la realizzabilità degli interventi nelle aree oggetto di pianificazione costiera, che vanno inserite nel piano stesso ai fini delle valutazioni complessive di compatibilità da parte dell'Autorità, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto ai fini della fruizione/concedibilità delle aree;
 - è, invece, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale che definisce la Pianificazione Comunale Costiera, la necessità di stabilire l'effettiva possibilità di gestire nel "tempo reale" il rischio associato alla pericolosità, attraverso l'individuazione di possibili eventuali misure per la tutela della pubblica e privata incolumità legata alla fruizione in sicurezza delle aree interessate, definendo di conseguenza la concedibilità o meno di aree demaniali marittime assoggettate alle discipline della pianificazione di Distretto, attraverso approfondimenti alla scala di dettaglio sulle dinamiche del fenomeno caratterizzante le perimetrazioni presenti. In tal senso si rappresenta la necessità di una completa definizione di tutto quanto riguardi la gestione in totale sicurezza attraverso il Piano comunale di Protezione Civile, se del caso da integrare di concerto con gli enti preposti con l'inserimento delle più idonee misure atte ad escludere rischi connessi alle pericolosità idrogeologiche individuate, ovvero da individuare attraverso l'implementazione di studi specifici, ove la sicurezza non sia strettamente collegata alla necessità di apporre provvedimenti interdittivi e/o vincoli e/o disposizioni normative concorrenti alla pianificazione distrettuale;
 - in tal senso appare utile rappresentare, inoltre, in rapporto alla tipologia di interventi urbanistico/edilizi che in maggior misura si possono prevedere in associazione alla pianificazione costiera comunale compatibilmente con la disciplina dell'uso del demanio marittimo, che la Legge Regionale n. 19/2013 e la Legge Regionale 28/2024 attribuiscono alla competenza degli Uffici Tecnici Comunali alcune specifiche deleghe per l'espressione del parere di conformità;
- Con riferimento agli interventi di recupero costiero, al capitolo 7 dell'elaborato "*Relazione Generale*", si legge che "*Gli interventi di recupero costiero previsti saranno realizzati nelle aree non ancora interessate da principalmente*

- ✓ Località Lago Salinella – Fiume Galaso
- ✓ Pineta Regina

Saranno previste opere di mitigazione del rischio idraulico nel tratto terminale del Corso d'acqua Torrente Il Galaso."

Oltre a non essere chiaro quanto scritto, si evidenzia che nonostante appaiano previste opere, nell'elaborato "B.2 Interventi di recupero costiero" si legge che "*non sono in atto e non sono programmati interventi di recupero costiero*". Tanto si segnala per una coerente rettifica degli elaborati.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Ad ogni modo, si precisa che per eventuali proposte di *interventi di recupero costiero*, si dovrà tener conto di quanto previsto dalle *"Linee guida per la individuazione degli interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi"*, già richiamate in premessa.

Al riguardo, e anche in rapporto alle specifiche discipline della Difesa del Suolo di interesse per la pianificazione e programmazione di Distretto, occorre precisare che nessuna delega è possibile in ordine agli interventi di difesa costiera o ad opere comunque interferenti con le dinamiche marine o con i corsi d'acqua, da sottoporre, all'interno dei pertinenti procedimenti autorizzativi, al parere vincolante di questa Autorità di merito tecnico. Tale valutazione da parte di questa Autorità può essere effettuata una volta resi disponibili tutti gli elaborati progettuali e i relativi studi di dettaglio, definendo criticità in atto e opere a contrasto.

Alla luce di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, il PCC in esame appare compatibile, nelle linee generali, con lo stato dei luoghi e con la pianificazione di Distretto. Posto che l'attività di valutazione dei PCC e delle aree da essi disciplinate da parte dell'Autorità si esaurisce una volta verificato il recepimento all'interno del PCC di tutte le tutele della pianificazione di Distretto, ai fini dell'efficacia dello strumento pianificatorio volta a consentire all'ente locale di governo del territorio di gestire in modo pertinente ed autonomo la tematica della concedibilità del demanio marittimo per le finalità oggetto del PCC stesso, si esprime quanto segue:

- si rende opportuno che il PCC contenga il PGRA, con le relative discipline volte alla gestione del rischio;
- dovrà essere curata l'integrazione delle norme tecniche di attuazione della pianificazione di bacino distrettuale all'interno delle NTA del redigendo PCC, comprese le discipline e le deleghe previste al riguardo dalla LR 19/2013 e dalla LR 28/2024;
- nelle porzioni di territorio tutelate della pianificazione di distretto, sarà cura dell'Amministrazione comunale definire la fruibilità dei luoghi, dietro tutti gli approfondimenti atti a caratterizzare i pericoli naturali alla scala locale e a individuare le più opportune misure, comprese se del caso quelle interdittive, necessarie per assicurare la tutela dell'incolumità e pertanto, nel PCC dovranno essere chiarite le sinergie tra la pianificazione costiera e la pianificazione di protezione civile anche al fine del rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale stessa, degli atti concessori.

Le considerazioni dinanzi formulate, relative al complesso di piani per i quali ha competenza la scrivente Autorità, costituiscono contributo per una coerente definizione del Piano Comunale delle Coste.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Genaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente pratica:
Ing. Stefano Pagano
Geol. Roberto Limongelli
Ing. Alessandro Micchetti